Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 68° — **Roma - Mercoledì, 20 aprile 1927 - Anno V** — **Numero 92**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli **abbonamenti** decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta **richiesta.**

Gli **abbonati** hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi **straordinari** sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» vegganai le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessadria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: C. *Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria «Dante Alighieri» di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti (*). — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria ital.; Stamperia Reale; Maglione e Strini Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese: A. Signorelli; S. Bonaccorsi.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana,* Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 786.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 aprile 1927, n. 503.

Provvedimenti per assicurare il funzionamento dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare provvedimenti indispensabili per assicurare il funzionamento della Associazione della Croce Rossa Italiana;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comitato centrale ed il Consiglio direttivo della Associazione della Croce Rossa Italiana sono sciolti.

Art. 2.

Con Nostro decreto, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sarà nominato un Commissario per la straordinaria amministrazione della Associazione predetta.

Il Commissario straordinario eserciterà tutte le funzioni attribuite al presidente generale, al Comitato centrale ed al Consiglio direttivo della Associazione.

Art. 3.

E' data facoltà al Commissario straordinario di dispensare dal servizio il personale dell'Associazione, di qualunque ufficio e grado, e provvedere ai posti eventualmente vacanti, fissandone le norme anche in deroga a qualsiasi disposizione di legge o di regolamento generale e speciale.

Resta, però, vietato ogni aumento dell'onere globale risultante alla data di entrata in vigore del presente decreto, complessivamente per stipendi e pensioni.

Art. 4.

Il personale dispensato dal servizio a termini dell'articolo precedente sarà ammesso a liquidare la pensione od indennità spettantegli a termini di legge, o dei regolamenti organici.

Art. 5.

Contro i provvedimenti di cui agli articoli precedenti è ammesso ricorso soltanto per legittimità al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re, escluso qualsiasi altro ricorso così in sede amministrativa come in sede giurisdizionale.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 100. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 787.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 aprile 1927, n. 502.

Abolizione della sopratassa di insufficiente dichiarazione di valore nei contratti e nelle denunzie agli effetti delle tasse di trasferimento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di abrogare la sopratassa di insufficiente dichiarazione di valore nei contratti e nelle denunzie agli effetti delle tasse di trasferimento, ferma restando la sopratassa di occultazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è abrogata la sopratassa prevista nel capoverso dell'art. 40 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e nel capoverso dell'art. 43 della legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, numero 3270.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 99. — FERRETTI.

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1927.

Sostituzione del denaturante speciale per l'acido acetico puro, destinato alla fabbricazione dei colori organici artificiali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1924, n. 2353, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 1924, n. 131;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

Il denaturante speciale per l'acido acetico puro, destinato alla fabbricazione dei colori organici artificiali, stabilito con l'art. 1 del decreto Ministeriale suddetto, è abolito.

Art. 2.

L'acido acetico puro, destinato all'uso di cui sopra, per godere dell'agevolezza stabilita dall'art. 1 del R. decreto 11 marzo 1915, n. 367, concernente il trattamento fiscale da farsi al detto acido quando sia destinato per usi industriali, deve essere previamente adulterato mediante l'aggiunta per ogni quintale di acido acetico puro, di:

Verde malachite, gr. 1;

Benzolo, oppure olio di anilina, oppure acido fenico, kg. 1.

Art. 3.

I vari ingredienti costituenti il denaturante, debbono essere forniti dalle ditte interessate e previamente verificati dal competente Laboratorio chimico delle dogane ed imposte indirette.

Roma, addì 9 aprile 1927 - Anno V.

Il Ministro: VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 1ª Pubblicazione. (Elenco n. 35).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	275311	1,400 —	Solaro *Matilde* fu Giovanni, moglie di Vittorio Desenibus fu Antonio, domt. a Lodi (Milano) vincolata.	Solaro *Rosa-Delfina-Matilde* fu Giovanni, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 % »	184146 184147	350 — 150 —	Schwarz *Eugenia* fu Ugo, minore sotto la p. p. della madre Thiene Anna-Maria fu Giuseppe ved.ª di Schwarz Ugo, domt. a Firenze. La seconda rendita è con usuf.º vital.º a Thiene Anna-Maria fu Giuseppe, ved.ª di Schwarz Ugo, domt. a Firenze.	Schwarz *Eugenio* fu Ugo, minore ecc. come contro. La seconda rendita è con usuf.º vital.º come contro.
3.50 %	599304	350 —	Bascolo *Giuseppina* di Vincenzo, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Vico Equense (Napoli).	Bascolo *Maria-Giuseppa* di Vincenzo, minore ecc. come contro.
»	806677	2,247 —	Bascolo *Giuseppina* di Vincenzo, nubile, domt. a Vico Equense (Napoli).	Bascolo *Maria-Giuseppa* di Vincenzo, nubile, domt. come contro.
Cons. 5 %	309393	5,000 —	*Vinacchia* Carmela di Gennaro, moglie di Casandrino Giuseppe-Cataldo fu Biagio, domt. a Napoli.	*Vinaccia* Carmela di Gennaro, moglie ecc. come contro.
»	261078	370 —	Mori Giuseppina fu Ettore, *minore sotto la p. p. della madre Di Genito Giulia fu Domenico ved.ª Mori,* domt. a Firenze, con usuf.º a Di Genito Giulia ecc.	Mori Giuseppina fu Ettore, *nubile*, domt. a Firenze, con usuf.º come contro.
P. N. 5 %	26585	100 —	Festa *Adele* fu Abramo, minore sotto la tutela di Bertella Francesco fu Francesco, domt. a Gargnano (Brescia).	Festa *Prudente-Adele* fu Abramo, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % vecchio	925848 (N. 200286 del Cons. 3.50 %)	385 —	Kehren Giuseppe del vivente *Luigi*, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Parigi, con usuf.º vital.º a Fournier *Luigia* fu Gabriele, ved.ª Kehren Francesco Giuseppe, domt. a Torino.	Kehren *Luigi-Giuseppe* del vivente *Francesco-Luigi*, minore ecc. come contro, con usuf.º vital.º a Fournier *Luisa-Maria* fu Gabriele, ved.ª ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione	1439	Cap. 33,000 —	Schinca Maria-Bartolomea fu *Domenico*, ved.ª di Bornioli Leone, interdetta sotto la tutela di Chiapparo Alfredo fu Antonio.	Schinca Maria-Bartolomea fu *Bartolomeo*, ved.ª di Borniolo Leone, interdetta sotto la tutela di Chiapparo Alfredo fu Antonio.
Buoni Tesoro settennali 1ª serie	736 737 738	Cap. 5,000 — » 5,000 — » 5,000 —	Rimassa Eitel di Fortunato Rimassa Fert di Fortunato Rimassa Iris di Fortunato	Rimassa Eitel, Rimassa Fert, Rimassa Iris, di Fortunato, *minori sotto la patria potestà del padre.*
Cons. 5 %	309193	200 —	Amigo *Fanny* di Michele, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Sestri Ponente (Genova).	Amigo *Francesca-Luigia* di Michele, minore ecc. come contro.
»	159291	410 —	*Piovano* Raffaele di Giovanni, domt. a Genova, con usuf.º vital.º a *Piovano* Giovanni fu Giovanni, domt. a Genova.	*Piovani* Raffaele di Giovanni, domt. a Genova, con usuf.º vital.º a *Piovani* Giovanni fu Giovanni, domt. a Genova.
»	159292	410 —	*Piovano* Clotilde di Giovanni, nubile, domt. a Genova, con usuf.º vital.º come la precedente.	*Piovani* Clotilde di Giovanni, nubile, domt. a Genova, con usuf.º vital.º come la precedente.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	349202	105 —	Rainuzzo *Edelmira* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Prato Margherita fu Emanuele, ved.ª di Rainuzzo Giuseppe, domt. a S. Margherita Ligure (Genova).	Rainuzzo *Delmira* fu Giuseppe, minore ecc. come contro
P. N. 5 %	2566	Cap. 2,000 —	Maiocco *Mario* di Lorenzo, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Torino.	Maiocco *Francesco-Chiaffredo-Antonio-Mario* di Lorenzo, minore ecc. come contro.
3.50%	528794	1,449 —	Intestate come la precedente. Le due ultime rendite sono con usuf.° vital.° a Maiocco Lorenzo di Antonio, domt. a Torino.	Intestate come la precedente. Le due ultime rendite sono con usuf.° vital.° come contro.
»	566138	206.50		
»	528795	476 —		
»	566137	66.50		
»	323370	70 —	Cappa Carlo e Cappa Luigi di Adolfo, domt. a Milano.	Cappa Carlo e Cappa Luigi di Adolfo, *minori sotto la p. p. del padre*, domt. a Milano.
»	323371	70 —		
Cons. 5 %	442224	300 —	Galleffi Italo di Enrico, domt. a Roma, con usuf.° vital.° a Galleffi Enrico fu Giuseppe, domt. a Roma.	Galleffi Italo di Enrico, *minore sotto la p. p. del padre*, domt. a Roma, con usuf.° vital.° a Galleffi Enrico fu *Pierfrancesco* ecc.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa averví interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 9 aprile 1927 - Anno V.

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(1ª *pubblicazione*). **(Elenco n. 53).**

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa averví interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 77 — Data della ricevuta: 22 luglio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Ansaldi Antonio di Luigi, per conto del Credito Toscano — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita: L. 3.50 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° luglio 1924.

Roma, 16 aprile 1927 - Anno V

p. *Il direttore generale*: BORGIA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento.

Si notifica che nel giorno di martedì 3 maggio 1927, alle ore 8, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1, con accesso al pubblico, si procederà alla 32ª estrazione delle obbligazioni ferroviarie 3 % create in dipendenza della legge 25 aprile 1885 n. 3048, ed emesse dalle Società italiane meridionali esercente la rete Adriatica, Mediterranea e Sicula, obbligazioni assunte poi in servizio dal Governo in forza dell'art. 14 della legge 8 agosto 1895, n. 486.

Le obbligazioni da estrarsi per ciascuna serie A, B, C, D, E, sono del quantitativo stabilito dalle relative tabelle di ammortamento stampate a tergo delle obbligazioni stesse.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni estratte rimborsabili al 1° luglio p. v.

Roma, 18 aprile 1927 - Anno V

***Il direttore generale*: BRUNI.** ***Il direttore capo divisione*: SINIBALDI.**

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Sorteggio dei premi da assegnarsi ai buoni del Tesoro novennali.

Si notifica che nel giorno di giovedì 5 maggio 1927, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1, in Roma, avranno inizio le operazioni per il sorteggio dei premi da assegnarsi ai buoni del tesoro novennali creati con la legge 6 luglio 1922 n. 915 e col R. decreto-legge 22 marzo 1923 n. 583.

Roma, 20 aprile 1927 - Anno V

Il direttore generale: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 34)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	595836	1,120 —	Montù *Maria-Vittoria* di Ernesto, ved. di Prunas Tola Severino, domic. a Torino.	Montù *Giuseppa-Maria-Anna-Carolina-Vittoria-Ida* di Ernesto, ved. ecc. come contro.
»	203743	5,880 —	Montù *Maria-Vittoria* di Ernesto, moglie del cav. Severino Prunas Tola, domt. a Torino, vincolata.	Montù *Giuseppa-Maria-Anna-Carolina-Vittoria-Ida* ecc., come sopra.
»	652657	38.50	Monziani *Giuseppe* fu Pasquale, domt. a Torino, vincolata.	Monziani *Leopoldo-Giuseppe-Gaudenzio* fu Pasquale, domic. a Torino, vincolata.
Cons. 5 %	391482	865 —	Petrella *Nicolina* fu Nicolamatteo, moglie di Muricchio Ernesto, domt. a Portocannone (Campobasso).	Petrella *Maria-Nicolina* fu Nicolamatteo, moglie ecc., come contro.
»	280101	180 —	Pendola *Gemma* ed Antonio fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Castagneto Caterina fu Ambrogio, ved. Pendola, domic. a Rapallo (Genova).	Pendola *Anna-Gironima* ed Antonio fu Luigi, minori ecc., come contro.
N.P. 4.50 %	2410	40.50	Bergonti Giuseppe fu *Dacirio*, minore sotto la tutela di Donelli Luigi, domt. a Viadana (Mantova).	Bergonti Giuseppe fu *Giovanni-Dacirio*, minore ecc., come contro.
3.50 %	401761	98 —	Cervini *Benvenuto* di Francesco, minore sotto la p. p. del padre domt. a Gallarate (Milano).	Cervini *Benvenuta* di Francesco, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % » » » » » » »	384854 385377 384855 385378 384856 385379 384857 385380	1,500 — 225 — 1,500 — 225 — 1,500 — 225 — 1,500 — 225 —	Longoni Mario Longoni Giuseppe Longoni Ernesta Longoni Vittoria fu *Serafino*, domic. a Milano, con usuf. vital. a Longoni *Rosalia* fu Giuseppe, ved. di Longoni *Serafino* domic. a Desio (Milano).	Longoni Mario Longoni Giuseppe Longoni Ernesta Longoni Vittoria fu *Severino*, domic. a Milano; con usufr. vital. a Longoni *Rosa-Maria-Luigia detta Rosalia* fu Giuseppe, ved di Longoni *Severino*, domic. a Desio (Milano).
»	110618	330 —	Rosa Teresina e *Mariuccia* fu Filippo, minori sotto la p. p. della madre Ducco Maria Felicita fu Giovanni Battista, vedova di Rosa Filippo, domt. a Rivoli (Torino); con usuf. vital. alla suddetta Ducco Maria Felicita, ecc.	Rosa Teresina ed *Elisabetta-Maria* fu Filippo ecc., come contro, con usufr. vital. come contro.
»	110620	500 —	Rosa *Mariuccia* fu Filippo, minore sotto la p. p. della madre Ducco Maria Felicita fu Giovanni Battista, ved. di Rosa Filippo, domt. a Rivoli (Torino).	Rosa *Elisabetta-Maria* fu Filippo, minore ecc. come contro.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	
Cons. 5 %	148635	385 —	Peluso *Giovannina* fu Giuseppe, moglie di De Nicola Domenico domt. a Taranto (Lecce), vincolata.	Peluso *Egidia-Giovanna* fu Giuseppe, moglie ecc., come contro.
3.50 % »	630085 687758	262.50 175 —	Loero *Mario* fu Gerolamo, minore sotto la p. p. della madre Falcone Eugenia fu Carlo, ved. Loero, domt. a Chiavari (Genova).	Loero *Giuseppe-Mario* fu Gerolamo, minore ecc., come contro.
Cons. 5 %	527281	275 —	Letteriello Serafina, Ernesto ed Erminio fu Giacomo, minori sotto la p. p. della madre *Probo* Consolata fu *Leone* ved. di Letteriello Giacomo e moglie in seconde nozze di *Frappino* Giacomo, domt. in Campagna (Salerno).	Letteriello Serafina, Ernesto ed Erminio fu Giacomo, minori sotto la p. p. della madre *Leone* Consolata fu *Probo*, ved. di Letteriello Giacomo e moglie in seconde nozze di *Zappino* Giacomo, domic. come contro.
3.50 % » » »	200263 200264 200265 200266	196 — 35 — 31.50 31.50	Cesati Andrea Cesati Luigia Cesati Emilia Cesati Camilla di Valeriano, minori, sotto la p. p. del padre, domiciliato a Pagnano frazione del comune di Merate (Como); con usufr. vital. a *Rosari Rosa*, nubile, domic. a Milano.	Cesati Andrea Cesati Luigia Cesati Emilia Cesati Camilla di Valeriano, minori ecc. come contro; con usufr. vital. a *Rosa Maria*, nubile, domic. a Milano

Ai termini dell'art. 167 del Regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 2 aprile 1927 - Anno V

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'INTERNO

Sessione di esami integrativi nelle specialità di ostetricia e pediatria per ottenere l'autorizzazione ad imbarcare come medico di bordo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il R. decreto 29 novembre 1925, n. 2288, recante modificazioni al regolamento per la sanità marittima, approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636, per la parte relativa ai medici di bordo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta in Roma, per il mese di novembre 1927, e nei giorni che verranno indicati con successivo provvedimento, una sessione di esami integrativi, in ciascuna delle specialità di ostetricia e pediatria, per ottenere la concessione dell'autorizzazione ad imbarcare in qualità di medico di bordo, riservata agli ufficiali medici della Regia marina e del Regio esercito, a norma dell'art. 29-*bis* del R. decreto 29 novembre 1925, n. 2288.

Art. 2.

Gli esami, per ciascuna delle specialità di ostetricia e pediatria, consistono:

a) in una prova pratica, al letto dell'infermo, comprendente il rilevamento dei sintomi; la formulazione e discussione della diagnosi; la indicazione del trattamento curativo;

b) in una prova orale. Formano oggetto della prova orale, per l'ostetricia: l'igiene della gestazione, del parto e del puerperio e la profilassi della febbre puerperale e delle infezioni chirurgiche; per la pediatria: l'igiene infantile, con speciale riguardo alla alimentazione, e la profilassi delle malattie infettive proprie dei bambini.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno presentare la loro istanza, non più tardi del 30 settembre 1927, al Prefetto della Provincia di ordinaria residenza, che ne curerà l'inoltro al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica).

L'istanza, su carta da bollo da L. 3, deve essere corredata dai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° atto di nascita;

2° certificato di iscrizione in un Ordine dei medici e chirurghi del Regno;

3° certificato di un medico militare in servizio attivo permanente o di un medico di ruolo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, dal quale risulti che l'aspirante è atto alla navigazione, non è affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze organiche che gli impediscano di esercitare le funzioni di medico di bordo

Alla domanda va unito il certificato, rilasciato dalla competente autorità militare, dal quale risulti che l'aspirante, sia esso in servizio attivo oppur no, ha compiuto almeno sei anni di servizio attivo permanente.

Ai fini di cui al terzo comma dell'art. 29-*bis* del R. decreto 29 novembre 1925, n. 2288, potranno essere, inoltre, esibiti i titoli, debitamente legalizzati, comprovanti che l'aspirante ha prestato, per la durata di sei mesi almeno, regolare servizio in un reparto ospedaliero o clinico per ciascuna delle specialità di ostetricia e pediatria.

Potranno, inoltre, essere esibiti titoli di studio e di servizio, nonchè pubblicazioni scientifiche.

Art. 4.

Il Ministero dell'interno decide sulla ammissione degli aspiranti agli esami e provvede, quando ne sia il caso, alla applicazione del disposto del terzo comma dell'art. 29-*bis* del R. decreto 29 novembre 1925, n. 2288, nei riguardi di quelli di detti aspiranti che posseggano i requisiti dall'articolo stesso indicati per ottenere l'autorizzazione ad imbarcare come medico di bordo, con esonero dagli esami integrativi in una o in entrambe le specialità di ostetricia e pediatria.

Art. 5.

Apposita Commissione, nominata dal Ministero dell'interno, dà il giudizio sulle prove di esame per ciascuna delle specialità di ostetricia e pediatria.

La Commissione è presieduta dall'ispettore generale medico capo dell'Amministrazione della sanità pubblica ed è composta da un funzionario medico di grado superiore, appartenente alla stessa Amministrazione della sanità pubblica, da un rappresentante del Commissariato generale dell'emigrazione, da uno del Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile) e da un docente universitario in ostetricia, ovvero in pediatria, a secondo che la prova di esame verte sulla specialità di ostetricia o su quella di pediatria.

Assiste con le funzioni di segretario, e senza voto, un funzionario dell'Amministrazione dell'interno, del gruppo *A*, di grado non inferiore al 9°.

Art. 6.

In ciascuna delle prove pratiche, rispettivamente di ostetricia e pediatria, la Commissione esaminatrice assegna, a ciascun aspirante, l'infermo che deve formare oggetto dell'esame, fissa il tempo massimo consentito per gli esami occorrenti e determina gli elementi che possono essere messi a disposizione dell'aspirante.

Alla prova pratica debbono presenziare costantemente almeno tre dei commissari, compreso, fra essi, quello docente nella specialità che forma oggetto dell'esame, delegati a riferire sulla capacità ed abilità di ciascun aspirante alla Commissione stessa che darà, poi, su loro rapporto, il suo voto.

Le prove orali di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 dovranno durare, ciascuna, non meno di venti minuti e non più di un'ora.

Art. 7.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove pratiche e di dieci punti per ciascuna delle prove orali.

Sono dichiarati idonei gli aspiranti che abbiano riportato sette decimi dei punti nel complesso delle prove pratiche ed orali, purchè abbiano conseguito non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Art. 8.

Di tutte le operazioni degli esami e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice si deve redigere, giorno per giorno, un processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. I verbali dovranno corredare la relazione riassuntiva che la Commissione presenta al Ministero dell'interno, a conclusione dell'opera sua.

Art. 9.

Il direttore generale della sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 aprile 1927 - Anno V

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
SUARDO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di professore non stabile per la cattedra di meccanica agraria e costruzioni rurali presso il Regio istituto superiore agrario di Portici.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 novembre 1924, n. 1851;

Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;

Visto il R. decreto 7 dicembre 1924 (registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre successivo, registro 11, Economia nazionale, foglio 125) di ripartizione dei posti di professore di ruolo dei Regi istituti superiori agrari, fra gli Istituti stessi;

Visto il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Sentita la 1ª Sezione del Consiglio superiore per la istruzione agraria, industriale e commerciale;

Considerato che, alla chiusura dell'anno accademico 1925-26, presso il Regio istituto superiore agrario di Portici si è reso vacante un posto di professore non stabile e che tale posto è stato riservato alla Cattedra di meccanica agraria e costruzioni rurali;

Decreta:

E' aperto il concorso per professore non stabile nel ruolo del personale insegnante dei Regi istituti superiori agrari (gruppo *A*, grado 7°) con lo stipendio annuo di L. 16,000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 4200, alla cattedra di meccanica agraria e costruzioni rurali presso il Regio istituto superiore agrario di Portici.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura), la loro domanda in carta legale da L. 3, entro mesi, dalla prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, del presente decreto, corredata dei seguenti documenti:

a) un'esposizione in carta libera, in 5 copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera, in 6 copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i titoli e le pubblicazioni. Fra queste ultime che dovranno presentare in 5 esemplari, dovrà esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso;

d) l'atto di nascita;

e) il certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano non regnicolo;

f) il certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

g) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

h) quietanza comprovante il versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 100.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, inoltre quelli di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), dovranno essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti i quali appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*); debbono invece presentare una attestazione, rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione stessa, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Sono ammessi soltanto lavori stampati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero, dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

A parità di ogni altro merito, valgono i criteri preferenziali in favore dei candidati ex combattenti, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1927 Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

N. B. — La prima pubblicazione è avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 12 aprile 1927.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di professore non stabile per la cattedra di litologia e geologia applicate presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1925, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 6 novembre 1924, n. 1851;
Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;
Visto il R. decreto 7 dicembre 1924 (registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre successivo, registro 11 Economia nazionale, foglio 125) di ripartizione dei posti di professore di ruolo del Regi istituti superiori agrari, fra gli istituti stessi;
Visto il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;
Visto l'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;
Sentita la 1ª Sezione del Consiglio superiore per la istruzione agraria, industriale e commerciale;
Considerato che il posto di professore non stabile di litologia e geologia presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia si è reso vacante alla chiusura dell'anno medesimo 1925-1926;

Decreta:

E' aperto il concorso per professore non stabile nel ruolo del personale insegnante dei Regi istituti superiori agrari (gruppo A, grado 7°) con lo stipendio annuo di L. 16,000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 4200, alla cattedra di litologia e geologia applicate presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura), la loro domanda in carta legale da L. 3, entro 4 mesi dalla prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, corredata dei seguenti documenti:

a) un'esposizione in carta libera, in 5 copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;
b) un elenco, in carta libera, in 6 copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;
c) i titoli e le pubblicazioni. Fra quest'ultime che dovranno presentare in 5 esemplari, dovrà esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso;
d) l'atto di nascita;
e) il certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano non regnicolo;
f) il certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;
g) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;
h) quietanza comprovante il versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 100.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, inoltre quelli di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), dovranno essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti i quali appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*); debbono invece presentare una attestazione, rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione stessa, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Sono ammessi soltanto lavori stampati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

A parità di ogni altro merito, valgono i criteri preferenziali in favore dei candidati ex combattenti, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1927 Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

N. B. — La prima pubblicazione è avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 12 aprile 1927.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per assistente di tecnica mercantile e bancaria nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova.

Visti gli articoli 76 e 77 del regolamento generale degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;
Vista la deliberazione del Consiglio d'amministrazione in data 29 ottobre 1926;
Vista la deliberazione del Consiglio accademico in data 6 dicembre 1926;

Viene aperto il concorso ad un posto di assistente alla cattedra di tecnica mercantile e bancaria nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali in Genova, con la retribuzione annua di L. 3850, comprensiva dell'assegno per caro-viveri, e con l'obbligo di almeno tre ore di orario settimanale all'Istituto.

Al concorso potranno partecipare i laureati in scienze economiche e commerciali ed i laureati in ragioneria.

Il concorso è per titoli e per esami. Gli esami consisteranno in una prova scritta ed in una prova orale di tecnica mercantile e bancaria.

Le domande in carta bollata da L. 2 dovranno pervenire alla segreteria dell'Istituto di Genova, palazzo Pammatone, entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) fede di nascita legalizzata;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato penale non anteriore a due mesi dalla data della pubblicazione del presente bando;
d) certificato di buona condotta non anteriore a due mesi dalla pubblicazione del presente bando;
e) certificato di sana costituzione fisica;
f) certificato di laurea con i voti conseguiti negli esami speciali;
g) tutti gli altri titoli che il concorrente reputerà utile di presentare.

I concorrenti che appartengano ad una amministrazione governativa, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), ed *e*).

Genova, 22 marzo 1927 - Anno V

Il rettore: ORTU CARBONI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad alcuni posti gratuiti governativi nel Regio istituto pei sordomuti in Milano.

A norma del vigente regolamento è aperto in questo Regio istituto il concorso ad alcuni posti gratuiti governativi, per fanciulle e per fanciulli sordomuti dell'Italia settentrionale, che siano soggetti all'obbligo scolastico.

Per il conferimento di detti posti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto prenderà in esame tutte le domande pervenute non oltre il mese di agosto 1927.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) fede di nascita;
b) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune di provenienza redatto secondo il questionario allegato al regolamento in vigore;
c) certificato rilasciato dal sindaco comprovante lo stato di famiglia e le condizioni economiche;
d) titoli di benemerenze militari o civili acquistati da ascendenti o collaterali del concorrente.

Le domande e i documenti, che debbono essere legalizzati, sono in carta libera.

L'Istituto, in seguito a richiesta degli interessati, fornisce gratuitamente il modulo stampato di cui alla lettera *b*).

Il Presidente.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.